

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1352-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DE VITO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed
accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni

Presentato il 29 febbraio 1984

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e IX (Lavori pubblici) in data 20 marzo 1984. I relatori, Carmelo Conte, per la V Commissione e Giuseppe Fornasari per la IX Commissione, sono stati autorizzati a riferire oralmente dall'Assemblea nella seduta di mercoledì 21 marzo 1984.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

ART. 1.

Il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 4, è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché nell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati alla data del 30 giugno 1985. Il termine di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 è prorogato il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, numero 219. Il termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al 30 giugno 1984 »;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro il

31 maggio 1984, determina le nuove tabelle del personale da assegnare ai provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e alle sezioni staccate di Avellino e di Salerno istituite ai sensi dell'articolo 5-*novies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, in maniera da adeguarle ai programmi operativi e da assicurare a ciascuna delle predette sezioni l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento " Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ".

7-ter. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984, a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.

7-quater. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attività delle sezioni staccate di cui al precedente comma *7-bis*, già autorizzate per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, è prorogata fino al 31 dicembre 1987 »;

al comma 8, le parole: residenti dall'epoca sono sostituite dalle seguenti: residenti alla data.

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio

1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento »;

il comma 5, è sostituito dal seguente:

« La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai precedenti commi 3 e 4, non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma »;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981 ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo capoverso, lettera c), le parole: massimo ammissibile sono sostituite dalla seguente: relativo;

al comma 1, secondo capoverso, le parole: del contributo massimo ammissibile sono sostituite dalle seguenti: del relativo contributo;

al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui ai precedenti capoversi, ma comunque prima dell'inizio dei lavori;

al comma 1, terzo capoverso, sono sopresse le parole: della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire 15.000 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti del precedente articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dal precedente articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

4-ter. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di col-

laudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al 10 per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui al precedente articolo 2 »;

al comma 5 le parole: massimo ammissibile; sono soppresse;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, le parole: entro il 30 giugno 1984 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 1984;

al comma 9 le parole: o di piano di ricostruzione sono soppresse; e le parole: 30 giugno 1984 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 1984;

al comma 10, le parole: 30 giugno 1984 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 1984.

All'articolo 5:

il comma 1 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte.

4-bis. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge n. 219 ».

All'articolo 6, la parola: massimi, è soppressa; alla lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.

All'articolo 7:

al comma 2, le parole: che è sottoposto alla condizione dell'intervenuta sentenza passata in giudicato accertativa del diritto di proprietà, *sono sostituite dalle seguenti:* che è subordinato al deposito di idonea documentazione;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« I contributi previsti nel presente decreto sono assegnati anche a coloro che, nella qualità di discendenti diretti dei proprietari, occupavano le unità immobiliari prima del sisma e ne siano divenuti proprietari in virtù di donazione successiva al sisma stesso ».

al comma 5, le parole: anche se successivamente alla data dello stesso, *sono soppresse; dopo la parola:* dimostrino, *sono aggiunte le seguenti:* con dichiarazione medica giurata; *è aggiunto il seguente periodo:* Gli eredi di proprietari di unità immobiliari, deceduti successivamente alla data del sisma per altre cause, hanno titolo ai contributi previsti dalla presente legge a favore del loro dante causa, nei limiti a quest'ultimo spettanti.

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastriati o gravemente danneggiati, trascorsi 60 giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che provvede alla loro definizione entro i successivi 30 giorni »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge

14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo ».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis.

(Benefici a favore dei supplenti delle scuole private).

I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 70, sono equiparati agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981 ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone.

ART. 2.

(Personale tecnico).

Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastri o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente.

La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e già approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale non potrà comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:

a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: n. 2 unità tecniche (di cui 1 ingegnere o architetto);

b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: n. 3 unità tecniche (di cui 1 ingegnere o architetto);

c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: n. 6 unità tecniche (di cui 1 ingegnere ed 1 architetto);

d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: n. 8 unità tecniche (di cui 1 ingegnere ed 1 architetto).

Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.

Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della Commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.

Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la Commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.

I comuni indicati nel primo comma, provvedono entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo.

Decorsi inutilmente i termini fissati nel precedente comma, il Comitato regionale di controllo nomina un commissario *ad acta* per l'espletamento degli adempimenti omessi.

Le facoltà di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984.

Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate

dai comuni ai sensi del medesimo articolo 60.

Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

I comuni disastriati e gravemente danneggiati hanno facoltà di stipulare nuove convenzioni o di prorogare quelle esistenti per un numero complessivo di unità non superiore a quello indicato nel precedente secondo comma e per una durata non superiore al tempo necessario per l'espletamento dei concorsi.

In relazione ai danni accertati e al numero degli abitanti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può stabilire con proprio decreto, entro il 30 luglio 1984, criteri generali per autorizzare convenzioni anche in deroga ai limiti di cui ai precedenti commi.

L'attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Le comunità montane della Campania e della Basilicata indicate nell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istituiscono gli uffici previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 per il biennio 1984-1985, nei termini e con le modalità stabilite nei precedenti sesto e settimo comma.

Le comunità montane di cui al precedente comma possono prorogare le convenzioni in vigore fino all'esaurimento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 30 settembre 1984.

Il personale tuttora in servizio, assunto dai comuni disastriati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è immesso

in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero, dei comuni stessi.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino. Le regioni si avvalgono di personale di ruolo e di personale convenzionato, a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e nei limiti dei fondi assegnati dal CIPE.

Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono rispettivamente la Regione e il Commissario del Governo della regione interessata che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omissi.

ART. 3.

(Immobili danneggiati da più eventi sismici).

Nelle regioni Basilicata e Campania i proprietari di fabbricati danneggiati dal terremoto del 1962, i quali hanno subito anche danni dal sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981, possono accedere ai benefici previsti nella presente legge, presentando entro il 31 dicembre 1984 al comune apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e dal decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con mo-

dificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi previsti nelle predette leggi, ma a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori.

ART. 4.

(Piani regionali di sviluppo).

Per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il termine di 4 mesi di cui al precedente comma, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, si sostituisce alla regione inadempiente.

I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:

- a) i progetti da realizzare;
- b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;
- c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;
- d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti;
- e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.

I Presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al precedente primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla precedente lettera e) si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'in-

clusione di opere già finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella precedente lettera e), purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.

ART. 5.

(Finanziamento dei piani regionali di sviluppo).

Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione, con le medesime modalità previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di un fondo cui affluiscono:

a) le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651;

b) il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1984-1986 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) fondi e finanziamenti concessi dalla CEE;

d) il fondo di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

e) la somma di 500 miliardi per il triennio 1984-1986.

All'onere di 500 miliardi di lire previsto dalla lettera e) del precedente comma, ripartito in ragione di 50 miliardi di lire per il 1984, 150 per il 1985 e 300 per il 1986, si provvede per il 1984 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il

medesimo anno finanziario alla voce « difesa del suolo »; per il 1985 e 1986 con riduzione delle quote iscritte ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce.

ART. 6.

(Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori).

Nei comuni dichiarati disastri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.

I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.

Le aree di cui al precedente comma sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica.

I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985.

Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 7.

(Canone di locazione).

Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, è determinato in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di comproprietà).

All'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.

Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione.

Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni previste nel presente articolo.

ART. 9.

Dopo l'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti:

ART. 84-bis.

« Entro il 30 ottobre 1984 i Commissari straordinari, nella relazione da presentare ai sensi del precedente articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa.

All'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: " 1.720 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 2.220 miliardi "; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c) del medesimo articolo, le parole: " 200 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 700 miliardi ".

Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce " difesa del suolo " ».

ART. 84-ter.

« Nelle aree acquisite al programma, i Commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.

Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed

artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.

Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi del precedente articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.

Costituisce oggetto della concessione di cui al precedente articolo 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione sarà convenzionalmente stabilito dal Commissario.

I commissari possono convenire corrispettivi a *forfait* per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purché siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.

Fino a quando non saranno determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari del Governo consegneranno le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.

I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari del Governo hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.

I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attività del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attività del commissario.

Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presta la propria opera presso i Commissariati resta a carico degli enti stessi.

Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui è riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i commissari, nei limiti delle spese di organizzazione, fissate nella misura massima del 5 per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato ».

ART. 10.

(Delega al Governo).

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, è autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti per gli interventi nei territori della Campania e Basilicata colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentite le competenti Commissioni parlamentari, è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti delegati al fine di adeguare le procedure e le modalità di attuazione della presente legge.

ART. 11.

È autorizzato sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici il limite di impegno di lire 15 miliardi per l'esercizio 1984, per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti da entrambi gli eventi sismici del 1962 e del 1980, da affidarsi in concessione sulla base della designazione fatta, in fase di progettazione, alle stesse amministrazioni comunali interessate.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal precedente comma, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

Ai comuni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

All'onere di 15 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 di cui al presente articolo si provvede per il 1984 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per la voce: « difesa del suolo » e per gli anni 1985 e 1986 riducendo le quote predisposte per i corrispondenti esercizi finanziari ai fini del bilancio biennale 1984-1986 per la medesima voce.

ART. 12.

L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è concesso, con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro

le cui aziende siano ubicate nei comuni di Bacoli e Monte di Procida.

Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte con le disponibilità del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato fino a 4.000 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.

Le eventuali minori entrate accertate alla fine dell'esercizio sono reintegrate a carico del fondo per la protezione civile.

Decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dei termini per la gestione stralcio della attività del Commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e per l'attuazione dell'intervento in favore dei territori terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché la modifica di alcune disposizioni della medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli indicati territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Proroga dei termini).

1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, è differito al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attività straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

3. L'attività di ordinaria gestione è svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, ai quali è demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza.

4. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 23-bis dello stesso decreto-legge, così come convertito dalla predetta legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 9, secondo comma, del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato sino al 30 giugno 1984. Alla stessa data del 30 giugno 1984 sono prorogati il termine di cui all'articolo 22 e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Le convenzioni previste ai sensi dell'articolo 60 della stessa legge n. 219, e successive modificazioni, non possono avere efficacia oltre il 30 giugno 1984. Il tecnico convenzionato non può assumere incarichi professionali privati concernenti pratiche connesse allo svolgimento della convenzione. In caso di risoluzione di essa in attuazione del principio di cui al presente comma il comune può procedere alla sostituzione con altro tecnico.

6. Ai comuni disastriati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, è concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

7. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastriati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

8. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984 e 1985 residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché nei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, sono, a domanda, dispensati, anche se già arruolati ed in servizio, dal compiere il servizio militare di leva, anche con riferimento al servizio civile sostitutivo.

ARTICOLO 2.

(Contributi per la ricostruzione e la riparazione).

1. Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'edilizia residenziale agevolata, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da $S = 9$ a $S = 12$;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

5. L'onere relativo alle realizzazioni di cui ai commi precedenti non può essere superiore al 60 per cento del costo d'intervento.

6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

7. Per le costruzioni in corso alla data del sisma, in base a licenza o concessione edilizia, il contributo è rapportato al danno subito, nei limiti previsti nel presente decreto.

8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel

limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

ARTICOLO 3.

(Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

« La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o dal febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo massimo ammissibile con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione del contributo massimo ammissibile.

I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici, delle autorizzazioni, nulla osta visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-

legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo massimo ammissibile, ai sensi del presente decreto. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire 10.000.

3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

4. Con lo stesso atto, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come provvisoriamente determinato sulla base del progetto esecutivo e del relativo computo metrico nei limiti massimi indicati nel precedente articolo 2, con riserva di rideterminare, a consuntivo, l'ammontare definitivo del contributo.

5. In mancanza di disponibilità finanziaria, il sindaco indica il contributo massimo ammissibile, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e come da ultimo modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.

7. I fondi assegnati ai comuni a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e non ancora impegnati, sono utilizzati in misura non inferiore al 75 per cento per gli interventi di ricostruzione e di riparazione del patrimonio edilizio privato.

8. Entro il 30 giugno 1984 ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale.

9. I comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del 23 novembre 1980 di piano regolatore generale e di piano di ricostruzione, sono tenuti, entro la stessa data del 30 giugno 1984, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

10. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni disastriati dell'adozione dei citati piani esecutivi, entro il 30 giugno 1984.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

ARTICOLO 4.

(Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza).

Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.

ARTICOLO 5.

(Particolari contributi per la ricostruzione e la riparazione).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche in favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, anche se rurale, da riparare a seguito dei terremoti del novembre 1980 o del febbraio 1981.

2. Il contributo in conto capitale previsto nella misura del 50 per cento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, va riferito

ad unità immobiliari assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico, a restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo massimo ammissibile nell'ipotesi che procedano ad interventi in tutto o in parte non connessi al sisma ma ammessi dallo strumento urbanistico.

ARTICOLO 6.

(Maggiorazione dei contributi).

I contributi massimi di cui al precedente articolo 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;

e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ARTICOLO 7.

(Assegnazione di contributi a soggetti diversi dall'intestatario della unità immobiliare).

1. I contributi di cui al presente decreto sono assegnati anche a coloro che, alla data del sisma, risultano, da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

legittimi possessori di unità immobiliari distrutte o danneggiate dal sisma stesso, in base a titolo idoneo a far loro acquisire la proprietà dell'unità immobiliare.

2. L'erogazione del contributo è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle relative al pagamento del saldo finale, che è sottoposto alla condizione dell'intervenuta sentenza passata in giudicato accertativa del diritto di proprietà.

3. In caso di mancato accertamento del diritto di proprietà, le somme erogate, maggiorate dell'importo connesso agli interessi legali e alla svalutazione monetaria, sono recuperate anche con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. I contributi previsti nel presente decreto sono altresì assegnati a coloro che, nella qualità di discendenti diretti dei proprietari, abitavano stabilmente nelle unità immobiliari prima del sisma e ne siano divenuti proprietari in virtù di donazione successiva al sisma medesimo.

5. Gli eredi di proprietari di unità immobiliari, deceduti in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, hanno titolo ai contributi previsti nel presente decreto a condizione che dimostrino l'indicata dipendenza causale nonché il titolo di proprietà, trascritto all'atto dell'integrazione della documentazione, ai sensi del precedente articolo 3.

ARTICOLO 8.

(Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale).

1. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, dimostrino di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.

2. La domanda in tal senso proposta equivale a manifestazione di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.

3. Il consiglio stesso definisce entro il 30 giugno 1984 le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.

4. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non riparate o non ricostruite.

5. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprietà, degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonché dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

6. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalità di cui al precedente comma 5, ovvero sussistano obiettive difficoltà, il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprietà, comprese nei piani di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. È in facoltà dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.

8. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente decreto, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

9. Il comune procede alla vendita delle unità immobiliari rimaste nelle sue disponibilità dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.

10. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unità.

11. Le unità riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente decreto, sono vendute o cedute in locazione con priorità a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unità sono alienate o locate a terzi.

12. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo, gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ARTICOLO 9.

(Accelerazione delle procedure).

1. Gli atti in materia di lavori pubblici e di urbanistica posti in essere dai comuni disastriati o gravemente danneggiati, corredati del parere del competente organo tecnico consultivo regionale o sta-

tale, ove richiesto dalla legislazione vigente, sono sottoposti, fino al 31 dicembre 1986, al solo controllo di legittimità previsto all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. Si prescinde dal parere di cui al precedente comma 1 ove esso non sia reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. L'attestazione e la dichiarazione di responsabilità del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sempre che la regione competente non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

ARTICOLO 10.

(Criteri prioritari per la ricostruzione).

In sede di attuazione dei piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il comune, con delibera consiliare, può individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ARTICOLO 11.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745.

ARTICOLO 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1984.

PERTINI

CRAXI - DE VITO - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.